

CONVENZIONE INDIRETTA TRA

L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS della Brianza) di seguito denominata "Ente", con sede legale in Viale Elvezia 2, 20900 Monza (MB) codice fiscale/P.IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale Dott. Michele Brait

e

gli ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. – Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.a. SOCIO UNICO, con sede legale in Via Bartolomeo Zucchi n. 24 a Monza, Codice Fiscale 00854080157, Partita IVA 00697570968, in persona del proprio Legale Rappresentante Dott. Renato Cerioli, d'ora innanzi anche "ICZ"

(di seguito, congiuntamente le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte")

Premesse

- a) L'Ente ha interesse a mettere a disposizione dei propri Dipendenti e loro Nuclei Familiari¹ (i "Beneficiari" e ciascuno, singolarmente, il Beneficiario") i servizi offerti da ICZ, inclusi i check-up, secondo modalità e condizioni economiche predefinite.
- b) ICZ qui conferma l'interesse ad effettuare prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari secondo modalità e a condizioni economiche predefinite.
- c) Con la presente Convenzione, vengono regolati i reciproci diritti ed obblighi relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari da parte di ICZ, il tutto come di seguito previsto.
- d) Le Parti possiedono i requisiti di affidabilità, organizzazione e capacità necessari a garantire l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché di avere mezzi e attrezzature proprie, idonee, per tipologia e qualità, a garantire l'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni di cui alla Convenzione stessa, nonché di operare in completa autonomia l'una rispetto l'altra.

Tutto ciò premesso, ICZ e l'Ente stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta da parte di ICZ ai Beneficiari, il cui pagamento è a totale carico degli stessi in base alle condizioni economiche descritte nell'*Allegato n. 2 - Condizioni Economiche*.
- 2.2 Le prestazioni sanitarie oggetto della presente Convenzione verranno erogate dalle strutture sanitarie (le "Strutture Sanitarie" e ciascuno, singolarmente, la "Struttura Sanitaria") di ICZ indicate nell'*Allegato n. 1 - Elenco Strutture Sanitarie Istituti Clinici Zucchi*, e per le quali siano state indicate

¹ Nucleo Familiare: i familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia del Dipendente

nella relativa sezione dell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche, le specifiche condizioni economiche applicabili ad ognuna. Resta inteso e concordato che il numero delle Strutture di ICZ che erogano le prestazioni sanitarie ai sensi della presente Convenzione potrà essere variato previa preventiva comunicazione da parte di ICZ all'Ente.

- 2.3 Le prestazioni di cui all'Articolo 2.1 verranno erogate in forma indiretta, ossia i corrispettivi per le prestazioni verranno liquidati dal Beneficiario a ICZ per l'intero loro ammontare.

Art. 3 - Prestazioni rientranti in polizze assicurative sanitarie oggetto di convenzioni

- 3.1 Nei casi di operatività di piani sanitari integrativi e/o polizze malattia sottoscritte a favore dei Beneficiari e rilasciate da un ente con il quale la Struttura Sanitaria di ICZ, presso cui la prestazione sanitaria è richiesta, ha separatamente stipulato una convenzione, risultano applicabili i termini e le condizioni stabiliti dalla predetta convenzione (anche con riferimento al regime tariffario e alle procedure di presa in carico delle prestazioni erogate in forma diretta).

Art. 4 - Impegni e dichiarazioni delle Parti

- 4.1 ICZ si impegna a garantire l'erogazione presso le proprie Strutture Sanitarie di prestazioni sanitarie alle condizioni economiche descritte nell'apposita sezione dell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche ad essa applicabile.
- 4.2 Parti si impegnano a rispettare le procedure descritte nell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche.
- 4.3 A seguito della stipula della presente Convenzione, le Parti si impegnano a dare visibilità dell'esistenza della Convenzione attraverso i propri canali istituzionali. Il nominativo delle Strutture Sanitarie di ICZ verrà inserito dall'Ente nell'elenco delle aziende convenzionate con lo stesso e il nominativo dell'Ente verrà reso visibile nell'elenco delle convenzioni in atto presso ICZ.

Art. 5 - Fatturazione Pagamenti e Crediti

- 5.1 I corrispettivi corrisposti alle Strutture Sanitarie di ICZ per le prestazioni erogate ai sensi della presente Convenzione sono indicati in specifiche sezioni dell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche, che saranno applicabili alle relative Strutture Sanitarie.
- 5.2 *Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dovrà essere effettuato direttamente dal Beneficiario.*
- 5.3 Per alcune iniziative, ICZ, potrebbero mettere in atto campagne commerciali finalizzate alla promozione di determinate prestazioni per un certo arco temporale definito, che comportino tariffe inferiori rispetto a quanto previsto nell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche. ICZ si impegna ad informare l'Ente di tale iniziativa, affinché tali migliori tariffe possano essere comunicate dall'Ente stesso ai propri Beneficiari.
- 5.4 *I referti degli esami in formato cartaceo, o la password per il ritiro/scarico on-line degli stessi, saranno consegnati direttamente al Soggetto Beneficiario.*

Art. 6 - Reclami, e Responsabilità

- 6.1 ICZ è responsabile per le prestazioni sanitarie effettuate a favore del Beneficiario, secondo i principi previsti dalla normativa applicabile.
- 6.2 Eventuali reclami inerenti le prestazioni ricevute dai Soggetti Beneficiari dovranno essere gestiti direttamente dagli stessi nei confronti di ICZ senza alcun intervento di ATS, soggetto che non interviene nel rapporto contrattuale che si instaura con ICZ.

Art. 7 – Decorrenza e Durata

- 7.1 La presente Convenzione entra in vigore dalla sua sottoscrizione da entrambe le Parti (la “Data di Decorrenza”) e rimarrà in vigore fino al termine del ventiquattresimo mese dalla Data di Decorrenza.
- 7.2 Eventuali rinnovi dovranno essere concordati in forma scritta tra ICZ e l’Ente.

Art. 8 - Diritto di recesso poteri di firma con aziende per le convenzioni

- 8.1 L’Ente avrà diritto di recedere unilateralmente, liberamente e in qualunque momento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del codice civile, dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia, e l’altra Parte non avrà diritto ad alcuna indennità, rimborso, risarcimento o contributo a titolo di avviamento ovvero a qualsiasi altro titolo.
- 8.2 In caso di esercizio del diritto di recesso, ICZ sarà tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dal Beneficiario anteriormente alla data in cui il recesso avrà efficacia.

Articolo 9 - Inadempimento

- 9.1 Qualora l’Ente si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, ICZ avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente l’invito all’Ente ad adempiere e sempre che, entro tale termine, l’Ente non abbia provveduto all’adempimento dei propri obblighi.
- 9.2 Qualora ICZ si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l’Ente avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente l’invito alla suddetta ICZ ad adempiere e sempre che, entro tale termine, ICZ non abbia provveduto all’adempimento dei propri obblighi.

Art. 10 - Marchi e diritti di proprietà intellettuale

- 10.1 Le Parti non si conferiscono reciprocamente alcun diritto di utilizzare, o di concedere ai terzi di utilizzare, alcun segno distintivo, con ciò intendendosi ditte, marchi, insegne, nomi a dominio, denominazioni e ragioni sociali se non nei limiti strettamente necessari per l’esecuzione dei Servizi.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

- 11.1 Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la *"tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati"* ("GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale applicabile ai servizi/attività oggetto della presente Convenzione, inclusi i decreti legislativi di attuazione, regolamenti e provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 11.2 Le Parti si danno atto che la stipulazione e l'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento, da parte di ciascuna di esse di dati personali che saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa. Pertanto, ciascuna Parte terrà completamente manlevata e indenne l'altra Parte da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altre passività che possa subire a causa della violazione da parte dell'altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.
- 11.3 Resta espressamente inteso che ciascuna delle Parti tratterà i dati personali secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza dettati dal GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi, anche successivamente alla cessazione per qualunque motivo della Convenzione, a non utilizzare i dati personali per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'adempimento dei propri obblighi, assumendosi in via esclusiva ogni conseguente responsabilità.
- 11.4 Qualora i dati personali siano trasferiti da una Parte, quale soggetto esportatore, all'altra, quale soggetto importatore, fuori dal territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per dare esecuzione agli obblighi contrattuali in essere tra le Parti, il trasferimento potrà avere luogo solo a fronte dell'esistenza di una delle garanzie previste dagli artt. 45 a 48 GDPR.

Per i dati trattati per la stipulazione del Contratto, in particolare quelli riferiti ai reciproci referenti contrattuali, inclusi dipendenti e collaboratori coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, l'Ente prende atto che ICZ ha messo a disposizione l'informativa privacy fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR al seguente link <https://www.grupposandonato.it/strutture/istituti-clinici-zucchi-monza>.

Art. 12 - Comunicazioni

- 12.1 Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC (se specificamente previsto nella presente Convenzione), oppure a mezzo email, ai seguenti recapiti, ove le Parti eleggono domicilio ad ogni fine della presente Convenzione:

a) se a ATS della Brianza

Indirizzo: V.le Elvezia n. 2 Monza
All'attenzione di: SC Affari Generali e Legali
Tel.: 039 2384215
e-Mail: affari.general.legali@ats-brianza.it
PEC: protocollo@pcc.ats-brianza.it

b) se a Istituti Clinici Zucchi S.p.A.

Indirizzo: Via Bartolomeo Zucchi 24, 20900 Monza (MB)

All'attenzione di: Segreteria Di Direzione
Tel.: 039/8383402
e-Mail: dirgen.zucchi@grupposandonato.it
PEC: dirgen.zucchi@pec.grupposandonato.it

ovvero presso il diverso indirizzo e/o indirizzo PEC e/o e-mail che ciascuna delle Parti comunicasse per iscritto all'altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione secondo le modalità di cui al presente Articolo.

Art. 13 - Divieto di cessione

- 13.1 La presente Convenzione, gli obblighi e i diritti che ne derivano, inclusi i crediti, non potranno essere ceduti dall'Ente, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di ICZ.

Art. 15 - Disposizioni generali

- 15.1 La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti della presente Convenzione.
- 15.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia ad alcuna pattuizione della presente Convenzione costituirà rinuncia ad altra pattuizione.
- 15.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 15.4 Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione della presente Convenzione, o di parte di essa, le altre disposizioni o parti della presente Convenzione conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originari delle Parti stesse, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.
- 15.5 Ciascuna Parte sosterrà i propri costi, oneri e spese derivanti dalla negoziazione e conclusione della presente Convenzione.

Art 16 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, Codice Etico e Policy Anticorruzione

- 16.1 L'Ente dichiara di essere consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. L'Ente dichiara di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto.
- 16.2 L'Ente prende atto, inoltre, che ICZ ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("Modello Organizzativo"), un Codice Etico ("Codice Etico") e una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet di ICZ al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/istituti-clinici-zucchi-monza/trasparenza> al fine di prevenire

la responsabilità prevista per la commissione dei reati contemplati dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

16.3 L'Ente si impegna inoltre a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, attraverso:

- a) la piattaforma informatizzata dedicata alle "segnalazioni whistleblowing interne" raggiungibile al seguente link: <https://>
oppure
- b) con comunicazione scritta inviata all'indirizzo della sede legale della Società: via Bartolomeo Zucchi 24, Monza all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
- c) attraverso le altre modalità previste all'interno della "Policy Whistleblowing" adottata dalla GSD e liberamente consultabile sul sito della stessa.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà il ICZ a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Art. 18- Legge applicabile e competenza

18.1 La presente Convenzione, incluso ogni diritto, obbligazione e rapporto da essa derivante sarà regolato dal, ed interpretato conformemente al, diritto italiano.

18.2 Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa alla presente Convenzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche precontrattuale ed extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Art. 19 - Documenti allegati

Allegato 1 - Elenco Strutture Sanitarie Istituti Clinici Zucchi;

Allegato 2 - Condizioni Economiche;

Allegato 3 - Marchi dell'Ente

In caso di contrasto tra i contenuti della presente Convenzione e i contenuti dei suoi Allegati, questi ultimi prevarranno.

* * *

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Il Direttore Generale
Dott. Michele Brait

Istituti Clinici Zucchi S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dott. Renato Cerioli

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Formato da:
MICHELE BRAIT
Valido dal: 16-01-2024 08:56:19 al: 16-01-2027 01:00:00
Certificato emesso da: IriCert Qualified Electronic Signature CA 1, IriCert S.p.A., IT
Riferimento Imposta: Marca Toscana: 1019 (a proprietà della IriCert)

ATS Brianza

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile sono specificatamente approvate per iscritto le seguenti clausole: 2 (*Oggetto*), 4 (*Impegni e dichiarazioni delle Parti*), 5 (*Fatturazione, Pagamenti e Crediti*), 6 (*Responsabilità*), 8 (*Diritto di recesso*), 9 (*Inadempimento*), 10 (*Marchi e diritti di proprietà intellettuale*), 11 (*Trattamento dei dati personali*), 13 (*Divieto di cessione*), 14 (*Riservatezza*), 16 (*Clausola risolutiva espressa*), 17 (*D. Lgs. 231/2001*), 18 (*Legge applicabile e competenza*).

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Il Direttore Generale
Dott. Michele Brait

Istituti Clinici Zucchi S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dott. Renato Cerioli

Allegato n. 1 – Elenco Sedi Istituti Clinici Zucchi

Istituti Clinici Zucchi S.p.A.					
Sedi	Indirizzo	Codice Fiscale	Partita IVA	Centro Unico Prenotazioni	
Istituti Clinici Zucchi – Presidio di Monza	Via Zucchi, 24 – 20900 Monza (MB)	00854080157	00697570968	039 8383888 solvente - 039 8383666 SSN	
Istituti Clinici Zucchi – Presidio di Monza – Ambulatorio 2 “Zucchi Wellness Clinic”	Via Appiani, 17 – 20900 Monza (MB)	00854080157	00697570968	039 8383888 solvente - 039 8383666 SSN	
Poliambulatorio Autorizzato Istituti Clinici Zucchi di Monza “Zucchi Wellness Clinic”	Via Appiani, 17 – 20900 Monza (MB)	00854080157	00697570968	039 8383888 solvente - 039 8383666 SSN	
Poliambulatorio di Medicina Sportiva “Zucchi Sport Center”	Via Appiani, 17 – 20900 Monza (MB)	00854080157	00697570968	039 8383888 solvente - 039 8383666 SSN	
Istituti Clinici Zucchi – Presidio di Carate Brianza	Piazza Madonnina, 1 - 20841 Carate Brianza (MB)	00854080157	00697570968	039 8383888 solvente - 039 8383666 SSN	
Istituti Clinici Zucchi – Presidio di Brugherio	Via Tre Re, 37 - 20861 Brugherio (MB)	00854080157	00697570968	039 8383888 solvente - 039 8383666 SSN	
Totale	6				

Allegato n. 2 – Condizioni Economiche

Condizioni Economiche Prestazioni di Ricovero e Ambulatoriali (Regime di Solvenza)

Gli ICZ si impegnano ad erogare i Servizi richiesti dai Dipendenti dell'Ente e ai rispettivi nuclei familiari, applicando le seguenti scontistiche al listino privato/solvenza in essere:

1. Per tutte le prestazioni di ricovero chirurgico uno sconto del 10% (dieci per cento) sulle tariffe del listino solventi ricovero
2. Per tutte le prestazioni di visite ambulatoriali, esami strumentali e fisioterapia uno sconto del 10% (dieci per cento) sulle tariffe del listino solventi ambulatoriali, ad eccezione delle specifiche sotto indicate:
 - a. esami di laboratorio analisi e microbiologia, uno sconto del 20% (venti per cento) sulle tariffe del listino solvente ambulatoriale
3. Per l'attività volta all'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici finalizzati alla certificazione dell'idoneità alla pratica delle singole specialità sportive agonistiche secondo il D.M. 18 febbraio 1982, limitatamente agli sport appartenenti alla tipologia di accertamento B1, si riportano di seguito le tariffe che saranno praticate da Zucchi Sport Center – Poliambulatorio di Medicina Sportiva, presso Zucchi Wellness Clinic in Via Appiani 17, Monza:
 - a. visite mediche per rilascio di certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, euro 40,00 (quaranta/euro) Iva esente;
 - b. certificazione sportiva agonistica modello B1, euro 65,00 (sessantacinque/euro) Iva esente;
 - c. certificazione sportiva agonistica modello B1 con test massimale euro 125,00 (centoventicinque/euro) Iva esente.
4. Per tutti i pacchetti check-up (standard o personalizzati) uno sconto del 5% (cinque per cento) sulle tariffe del listino solventi ambulatoriali.

Modalità di prenotazione ed accesso alle prestazioni in regime convenzionato.

Per prenotare le prestazioni sanitarie previste dalla presente Convenzione, i Beneficiari potranno accedere

- 1) direttamente agli sportelli di prenotazione ICZ, indicati nell'allegato 1 della convenzione
- 2) telefonicamente contattando il numero diretto per le prenotazioni in regime di solvenza, indicati nell'allegato 1 della convenzione
- 3) telefonicamente contattando i numeri telefonici reperibili sul sito internet www.grupposandonato.it/strutture.

In fase di accettazione, ai fini del riconoscimento delle tariffe agevolate, i Beneficiari delle prestazioni sanitarie dovranno presentare:

- se Dipendente dell'Ente: copia o originale del badge di riconoscimento rilasciato dall'azienda di appartenenza;
- se Familiare di primo grado del Dipendente dell'Ente (coniuge/convivente e figli): copia del badge di riconoscimento rilasciato dall'azienda al Dipendente e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso, con autocertificazione dello stato di famiglia.

Allegato n. 3 – Rappresentazione grafica dei Marchi

Istituti Clinici Zucchi S.p.A.
(Presidio di Monza, di Carate Brianza e di Brugherio)



**Istituti Clinici
Zucchi**

Gruppo San Donato

Istituti Clinici Zucchi Wellness Clinic



**Zucchi
Wellness Clinic**

Gruppo San Donato
